

Lì, 22.01.2026

*Ai Sindaci e Presidenti degli enti soci  
Ai Segretari Comunali  
Ai Resp. UTC/Gare e Contratti*

### **Oggetto: ASMELE Consortile cita ANAC per danni**

L'ormai ultradecennale controversia con ANAC approda, per la prima volta, avanti a un Tribunale Civile. Dopo il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dalla legge per la costituzione in sede civile - conclusosi con esito negativo il 4 agosto scorso - l'avvocato "anticasta" Caterina Malavenda ha completato il corposo dossier alla base dell'atto di citazione che chiama ANAC a comparire innanzi al Tribunale di Busto Arsizio.

Dopo anni trascorsi a difenderci in giudizio, abbiamo deciso di **"passare al contrattacco"**. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la pretesa ANAC di subordinare l'accoglimento della nostra domanda di iscrizione al sistema di qualificazione alla cancellazione di circa 1.900 procedure di gara da noi gestite nel quinquennio precedente alla presentazione dell'istanza.

È evidente come la richiesta di eliminare dal SIMOG dati che l'Autorità ha validato per anni, anche con l'emissione dei relativi CIG, **violò i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento**, oggi codificati dall'art. 5 del Codice dei contratti.

È altrettanto evidente che la cancellazione delle nostre gare dagli archivi ANAC comporta l'azzeramento del requisito esperienziale, decretando di fatto **l'impossibilità perpetua** per ASMELE Consortile di accedere al sistema di qualificazione. Conclusa, infatti, a luglio scorso, la fase transitoria, l'accesso è oggi consentito solo a chi documenti un'effettiva esperienza maturata. Ovvero, senza esperienza niente qualificazione e senza qualificazione non si matura esperienza.

ANAC crede così di conseguire finalmente la sua aspirazione che ha pure declamato nella delibera 195/2024 dove sostiene che la nostra attività è stata resa possibile finora anche *"dalla pendenza di diversi ricorsi strumentali e da un quadro normativo non sempre chiarissimo in materia di modelli di aggregazione (che si sono sviluppati con una serie di frammentarie e disorganiche riforme legislative), che non hanno consentito fino ad oggi all'Autorità, alla Magistratura e tutti gli Organi di controllo di inibire l'attività svolta da Asmel Scarl"*.

Vogliono inibire la nostra attività mentre dagli stessi open data di ANAC emerge che siamo la prima struttura per [numero di gare PNRR gestite per i Comuni italiani](#).

La prima delibera dell'Autorità volta a "inibire" la nostra operatività risale ad aprile 2015. Eppure, da allora, senza alcuna soluzione di continuità, siamo in prima linea a fianco dei Comuni, che in numero crescente continuano ad avvalersi dei nostri servizi.

*ANAC insegue le farfalle - pardon, i cavilli - noi continuiamo a macinare risultati concreti.*

Prima dell'introduzione del sistema di qualificazione, i Comuni soci bandivano le gare a proprio nome, affidandoci le attività di committenza. Oggi, non occorre più essere soci ed è sufficiente "intestare" la procedura a uno dei centinaia soggetti della rete ASMELE già qualificati.

Vale la pena evidenziare che l'annosa controversia non riguarda solo ASMELE Consortile. A subire il centralismo e i freni di un apparato autoritario ma non autorevole sono troppo spesso proprio i Comuni. Viene allora da chiedersi se l'eccessiva invasività regolamentare non finisca, paradossalmente, per alimentare un brodo di coltura della corruzione, dove adempiere a pareri e delibere diventa più importante che far funzionare i servizi. Addirittura, siamo all'effetto

boomerang: la stessa Autorità è stata condannata finanche per condotte contrarie alla trasparenza (TAR Lazio n. 6457/2020) e alla legalità (Cassazione n. 28355/2023).

In ogni caso, risultano documentate condotte discriminatorie e diffamatorie a nostro carico. Oggi chiediamo al Giudice di quantificare il danno subito e soprattutto di condannare ANAC alla rimozione dal sito delle delibere che hanno prodotto un evidente danno reputazionale.

Nel frattempo, il nuovo anno si apre con **ulteriori iniziative e servizi gratuiti per i Comuni della Rete di committenza ASMELOGO**, tra cui: polizze assicurative obbligatorie dal 22 gennaio 2026, integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), gestione completa degli adempimenti di esecuzione e rendicontazione, verifica di fattibilità tecnico-economica dei PPP ([v. infografica servizi](#)). L'adesione alla Rete è stata anche semplificata grazie all'**accordo ex art. 15 della legge 241/1990** che consente di scegliere il soggetto più idoneo per ogni procedura. Pertanto è sufficiente una delibera di Giunta per l'attivazione immediata dei servizi sul gestionale MYASMECOMM.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il consigliere ai rapporti istituzionali

Francesco Pinto

